

CONSORZIO FORESTALE “ALTA VALLE CAMONICA”

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO FORESTALE “ALTA VALLE CAMONICA”

Art. 1 (Campo di applicazione del regolamento)

Il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo statuto, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto del consorzio.

TITOLO 1

Delle attività del consorzio

Art. 2 (Operazioni)

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società od ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il consorzio potrà concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei consorziati, nonché esercitare qualsiasi attività ed effettuare qualsiasi operazione ritenuta dal consiglio di amministrazione necessaria ed utile per il conseguimento degli scopi sociali. Nessuna operazione che comporti assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal consorzio se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo, eventualmente stabilito dal regolamento, circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

Art. 3 (Attività)

Il consorzio ha per oggetto il coordinamento di tutte le attività mutualistiche tendenti al consolidamento ed allo sviluppo di più adeguate forme di gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali e delle risorse ambientali, e pertanto può esercitare tutte le attività connesse al raggiungimento di tale obiettivo.

Art. 4 (Svolgimento dei compiti)

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il consorzio:

- a) provvede con beni ed attrezzature propri o dei consorziati, previa apposita convenzione;
- b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati, di imprese messi a disposizione mediante apposite convenzioni;
- c) può affidare incarichi professionali ai sensi di legge;
- d) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO 2

Della gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali

Art. 5 (Criteri generali di gestione)

Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati.

Art. 6 (Programmazione degli interventi)

Per coordinare la realizzazione dei compiti di cui al precedente art.5, il consiglio di amministrazione predispone il programma annuale di intervento.

Art. 7 (Piano di assestamento forestale)

Per tutte le proprietà forestali consorziate deve essere predisposto un piano di assestamento.

Art. 8 (Piano annuale delle utilizzazioni)

Il piano esecutivo annuale delle utilizzazioni deve essere redatto dal direttore tecnico all'inizio di ogni anno, sulla base delle prescrizioni contenute nei piani di assestamento di cui al precedente art.7, in accordo con la proprietà boschiva. Esso, tenuta presente l'esigenza di garantire un ampio periodo di lavoro alle maestranze ed un economico impiego di mezzi tecnici consorziali, deve indicare analiticamente, nella loro quantità e cronologia di esecuzione, i lavori da svolgere nel corso dell'anno ed il relativo fabbisogno di personale ed attrezzature.

Nel programma verrà, altresì, indicato l'onere di spesa per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione delle attrezzature.

Art. 9 (Esecuzione dei lavori di utilizzazione)

Ai lavori di taglio, allestimento e trasporto (fino all'imposto), del legname prodotto nelle aree forestali del consorzio, provvede il consorzio.

I lavori di cui al comma precedente sono eseguiti in economia utilizzando personale iscritto alle liste di collocamento e residente nei comuni facenti parte del consorzio, in convenzione con consorziati, aziende o cooperative ed operatori agricoli ai sensi della legge 97/94 e L.R. 30/93, oppure a mezzo appalto. Sono fatte salve le gestioni in autonomia, da parte dei comuni consorziati, degli usi civici e focatico ed i regolamenti di fasce in uso.

Il consorzio può dotarsi di un martello forestale proprio, numerato, affidato al direttore ed impiegato dallo stesso e dal rimanente personale abilitato.

Art. 10 (Opere forestali)

Per il conseguimento delle finalità statutarie, il consorzio può eseguire tutti i seguenti interventi:

- a) rimboschimento di terreni nudi o cespugliati, coniferamenti di cedui ed in genere lavori di ricostruzione dei boschi danneggiati da malattie parassitarie, da avversità atmosferiche o di altra natura o comunque degradati, o distrutti da incendio;
- b) miglioramento dei boschi esistenti, ivi compresa la trasformazione dei cedui in alto fusto od in ceduo composto;
- c) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- d) cure colturali negli stadi iniziali di sviluppo del soprassuolo (sfollamenti e diradamenti) e operazioni di varia natura intese alla normalizzazione dei caratteri dei soprassuoli, ivi compresi la conversione e la trasformazione di cedui in alto fusto;
- e) rinsaldamento dei terreni franosi;
- f) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati dei consorziati;
- g) sistemazione idraulico-forestale delle pendici;
- h) realizzazione di opere ed interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- i) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e delle opere di bonifica montana;
- j) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento;
- k) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- l) realizzazione di ogni altra opera ritenuta utile per la valorizzazione dei terreni conferiti in gestione al consorzio, nonché manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo.

Art. 11 (Infrastrutture forestali)

Sono considerate infrastrutture forestali, oltre alle strade forestali, le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.

Art. 12 (Strade forestali)

Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali, destinate al servizio del patrimonio agro-silvo-pastorale, nonché i collegamenti di queste con la rete viaria pubblica. Sono escluse le strade soggette a pubblico transito classificate ai sensi delle leggi e delle

normative vigenti. Sulle strade forestali e sulle piste di esbosco è vietata ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31/2008 e s.m.i. la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati nello svolgimento di pubblici servizi o funzioni oppure muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità dal presidente del consorzio.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione a cura del consorzio di apposito segnale; potrà essere integrato da idonea barriera.

In attesa di apposito regolamento le autorizzazioni ai residenti vengono rilasciate limitatamente al proprio territorio dai sindaci dei comuni interessati in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Art. 13 (Esecuzione degli interventi)

I lavori di cui agli articoli precedenti sono eseguiti con le modalità di cui all'art.9.

Art. 14 (Servizio di custodia forestale)

L'eventuale servizio di custodia forestale è rivolto alla salvaguardia ed al miglioramento dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà dei consorziati nonché alla tutela dell'ambiente naturale su tutta la superficie territoriale amministrata dal consorzio.

Art. 15 (Finanziamento del servizio di custodia forestale)

I proprietari individuali e collettivi, sono tenuti a contribuire al servizio di custodia di cui all'articolo precedente su tutti i beni agro-silvo-pastorali di loro proprietà conferiti al consorzio.

Altri proprietari di beni agro-silvo-pastorali ricadenti nella circoscrizione territoriale di sorveglianza del consorzio possono chiedere al consorzio stesso di usufruire del servizio secondo apposita convenzione tecnico-finanziaria.

TITOLO 3

Dei soci

Art. 16 (Modalità di ammissione dei soci)

Il soggetto che intende far parte del consorzio dovrà inoltrare domanda al consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'esatta denominazione dell'impresa, dell'ente, della persona o dell'associazione, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante.

Essa dovrà contenere, altresì, la dichiarazione a firma autografa del legale rappresentante attestante la conoscenza delle norme statutarie, nonché di quelle del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

A) per la proprietà agro-silvo-pastorale:

a) in caso di proprietà pubblica:

i) delibera del consiglio comunale o dell'ente;

ii) certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale amministrabile dal consorzio.

b) in caso di beni frazionali di uso civico:

i) delibera dell'organo che amministra la proprietà ai sensi degli statuti e regolamenti in vigore, nonché dell'art.150 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

ii) certificato catastale delle particelle fondiari costituenti la proprietà agro-silvo-pastorale inclusa nel consorzio;

iii) disciplinari dei diritti di godimento riservati agli aventi diritto;

iv) elenco degli aventi diritto.

c) in caso di proprietà individuale:

i) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio;

d) in caso di proprietà privata associata:

i) estratto autentico dello statuto sociale in vigore;

ii) delibera dell'assemblea dei soci che ha approvato l'adesione al consorzio;

iii) certificato catastale delle proprietà assegnate alla gestione del consorzio.

B) per le imprese:

a) in caso di società:

i) certificato di iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale competente, dal quale risultino le cariche sociali in atto, i poteri degli amministratori ed i carichi pendenti;

ii) estratto autentico dello statuto sociale in vigore;

- iii) delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione al consorzio.
- b) in caso di ditta individuale:
 - i) certificato di iscrizione presso la camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;
 - ii) certificato del casellario giudiziario del tribunale per carichi pendenti.
- c) in caso di enti pubblici:
 - i) delibera dell'organo competente che ha approvato l'adesione al consorzio.

In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Il consiglio di amministrazione, previo esame della regolarità della istanza e dei documenti a corredo, con proprio parere espresso in forma scritta, dovrà sottoporre la richiesta di ammissione all'assemblea alla quale è demandata ogni decisione al riguardo.

La decisione assembleare di ammissione al consorzio di un nuovo socio dovrà essere comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla decisione a mezzo lettera raccomandata con avviso di decorrenza del titolo di socio e gli adempimenti dovuti.

Parimenti dovrà essere comunicata la decisione di non accoglimento ma senza obbligo di motivazione.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.

I soci che entrano a far parte del consorzio sono tenuti a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 17 (Obblighi dei consorziati)

La quota di iscrizione consortile è fissata in € 1.032,91 per le proprietà agro-silvo-pastorali pubbliche. Tali quote valgono anche in assenza di proprietà fondiarie.

Per le nuove iscrizioni il consiglio di amministrazione potrà proporre una quota di ammissione, oltre alla quota consortile di iscrizione.

Per operazioni dipendenti e conseguenti a specifici mandati al consorzio da parte di una o più proprietà e/o imprese consorziate, il consiglio di amministrazione potrà richiedere a queste uno specifico adeguato apporto al fondo consortile.

Per le operazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli soci rispondono questi ultimi solidamente con il fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvenza può essere ripartito, con provvedimento motivato, tra tutti in proporzione delle quote.

L'eventuale responsabilità solidale che dovesse derivare a un gruppo di soci mandanti del consorzio in specifiche operazioni dovrà essere determinata, con accordi fra gli stessi, prima del conferimento del mandato.

I consorziati interessati dovranno fornire pro-quota le controgaranzie per le cauzioni e per le altre garanzie cui sarà tenuto il consorzio.

Ai fini del perfetto compimento dell'oggetto consortile, i consorziati si obbligano a dare la propria assistenza in favore del consorzio anche attraverso la prestazione pro-quota e senza vincolo di solidarietà di garanzie, controgaranzie, fidejussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti.

Tali garanzie saranno sempre proporzionali all'impegno economico da ciascuno apportato nell'organizzazione comune e cioè in base alla quota di partecipazione al fondo consortile.

Art. 18 (Recesso o esclusione)

In caso di recesso volontario, il socio deve far pervenire comunicazione scritta al consiglio di amministrazione entro l'anno antecedente a quello di scadenza del quinquennio, secondo quanto previsto all'art. 12, secondo comma, dello statuto. Al recesso consegue la rifusione al consorzio da parte del socio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di recesso od esclusione il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, deceduto o escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri soci arrivati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.

I consorziati receduti, esclusi ed i nuovi titolari dell'impresa o proprietà trasferite per causa morte o per atto tra vivi che non siano ammessi al consorzio sono responsabili verso lo stesso o verso terzi nei modi indicati nell'art. 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data.

Art. 19 (Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o dalle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto dall'Art. 12 dello statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) per morosità nel versamento delle quote di ogni tipo, nel pagamento e nel rimborso delle spese, nel risarcimento del danno o nel soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria nei confronti del consorzio o di un altro socio sono dovuti gli interessi per tutto il periodo del ritardo computati ad un saggio pari a quello applicato dal tesoriere del consorzio. Se la morosità si protrae per oltre quattro mesi, su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera l'esclusione del socio moroso del consorzio. Analogo provvedimento viene adottato nel caso del ripetersi della morosità;
- b) per inadempienza degli obblighi assunti dal consorzio per conto dei consorziati nei confronti di terzi in relazione a lavori od altre prestazioni, in appalto, in concessione o tramite convenzione, su proposta del consiglio di amministrazione, oltre all'addebito al socio inadempiente delle maggiori spese e del danno subito, l'assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fintantoché non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa che risponda alle esigenze cui il consorzio deve soddisfare ed al prestigio indiscusso di cui deve godere.

E' fatto salvo il ricorso a quanto stabilito all'Art. 15 dello statuto.

Art. 20 (Composizione del collegio arbitrale)

Il collegio arbitrale previsto all'Art. 15 dello statuto, è costituito da tre componenti, dei quali due saranno designati rispettivamente dalle parti interessate ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto d'accordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.

Allo stesso presidente del tribunale spetterà di nominare l'arbitro che una delle due parti avesse omesso di designare, purché siano decorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivolto dall'altra parte con lettera raccomandata.

Nel caso che le parti siano più di due, i tre arbitri saranno scelti su accordo di tutte le parti e, se le parti non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due arbitri, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno nominati dal presidente del tribunale competente che designerà anche il presidente del collegio.

Il collegio giudicherà secondo equità e con piena libertà di forma, salvo il diritto di contraddittoria.

Il lodo sarà inappellabile e dovrà essere reso entro sessanta giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del consorzio. In questo caso, il termine massimo sarà di trenta giorni. La sussistenza o meno del caso di urgenza sopra previsto è rimessa alla decisione del consiglio di amministrazione.

TITOLO 4

Del funzionamento degli organi consortili

Art. 21 (Funzionamento dell'assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di febbraio. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/4 dei componenti l'assemblea. L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito per Posta Elettronica Certificata a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito anche 3 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione e anche quella dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei soci.

Le funzioni di segretario dell'assemblea sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 22 (Funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata a mezzo e-mail da spedire almeno 7 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio. Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni aventi oggetto l'assegnazione di lavori è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 23 (Controllo analogo)

Al fine di assicurare il controllo analogo da parte del singolo socio per ciò che riguarda materie e le attività concernenti il proprio ambito territoriale ed eventualmente di utenza, i soci si impegnano a votare nelle Assemblee in maniera coerente all'orientamento espresso dal socio direttamente e specificatamente interessato, quando si tratti di delibere:

- a) riguardanti interventi eseguiti o da eseguirsi sul territorio di un singolo comune e non rientrante nelle attività pianificate dal Piano di Assestamento dei Beni agro-silvo-pastorali;
- b) che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti nel singolo comune, laddove il Socio pubblico ne abbia la facoltà;
- c) che riguardano le modalità gestionali e di espletamento dei servizi nel singolo comune.

Conformemente al principio di cui sopra, tale impegno riguarda anche il Consiglio di Amministrazione, tenuto, per l'effetto, ad acquisire, per le materie indicate all'articolo precedente, il parere favorevole e vincolante da parte del sindaco del comune/Ente pubblico interessato prima di procedere alle relative deliberazioni di competenza.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori e dei servizi affidati i Soci hanno la facoltà di svolgere la propria azione di controllo mediante:

- a) la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- b) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento dagli stessi od in caso di squilibrio finanziario;
- c) la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulla gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- d) la previsione di effettuare controlli ispettivi;
- e) il potere di modifica dei format contrattuali eventualmente utilizzati per i servizi con l'utenza.

Al termine delle prestazioni affidate, il Socio affidatario esercita «controllo ex post» mediante approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo altresì indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

In ogni caso le norme del presente Regolamento non potranno essere interpretate ed applicate in modo da ridurre le prerogative, le facoltà ed i diritti dei Soci relativamente all'esercizio del loro stringente controllo in merito ai lavori ed ai servizi oggetto di affidamento.

Art. 24 (Funzionamento del collegio dei revisori dei conti)

Nell'adempimento degli obblighi previsti dallo statuto il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione e allegata al rendiconto.

Art. 25 (Indennità, compensi e rimborsi agli amministratori)

Al presidente del consiglio di amministrazione compete la corresponsione del gettone di presenza per ogni seduta regolarmente convocata.

Per le missioni compiute in connessione con le funzioni di carica (compresa la partecipazione alle sedute), ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate. I predetti compensi sono a carico del bilancio del consorzio.

Le indennità, i rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione saranno determinati con apposita deliberazione da parte dell'assemblea in misura comunque non superiore a quanto previsto per gli amministratori degli enti pubblici locali dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio del consorzio, il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, regolarmente convocate, sia del consiglio che del collegio dei revisori dei conti.

I rimborsi ed i gettoni di presenza spettanti ai componenti ed al presidente del collegio dei revisori dei conti saranno determinati con apposita deliberazione dell'assemblea.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 26 (Criteri generali di riparto)

Il contributo ordinario annuale a carico dei consorziati per le spese di organizzazione e gestione del consorzio è stabilito in misura paritaria tra i comuni soci che posseggono proprietà fondiaria, e forfettariamente per i consorziati che non posseggono proprietà fondiarie.

Le risultanze economiche per le attività svolte dal Consorzio nei confronti di soggetti non consorziati, nel limite di quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto, confluiranno al fondo consortile.

Art. 27 (Finanziamenti del consorzio)

Le spese per la gestione del consorzio sono totalmente supportate dai consorziati salvo specifici contributi da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Il contributo ordinario per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio dovrà essere corrisposto da ogni consorziato entro il mese di giugno dell'anno di riferimento.

Art. 28 (Progetti, bilanci e gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Insieme al bilancio annuale, il consorzio adotta, altresì, un bilancio triennale le cui previsioni devono avere come termini di riferimento gli indirizzi generali adottati dall'assemblea e le prescrizioni dei piani di assestamento delle proprietà boschive.

Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

Le previsioni del bilancio triennale sono formulate in termini di competenza secondo la classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti e delle attività di valorizzazione relativamente alle risorse di gestione del consorzio.

Art. 29 (Entrate del consorzio)

Le entrate iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

- a) entrate effettive, ordinarie e straordinarie;
- b) movimento di capitali;
- c) contabilità speciali e partite di giro.

Sono entrate ordinarie:

- i redditi ed i proventi patrimoniali;
- le entrate derivanti dalla vendita dei prodotti forestali;
- le entrate derivanti dalla prestazione di servizi a terzi;
- i rimborsi per prestazioni richieste dai consorziati;
- i contributi ordinari dei consorziati;
- i trasferimenti ordinari da enti pubblici;
- i proventi diversi.

Sono entrate straordinarie:

- - i proventi derivanti da alienazioni di beni;
- - i contributi straordinari dei consorziati;
- - i trasferimenti straordinari da enti pubblici.

Costituiscono movimenti di capitali:

- - l'alienazione di immobili e diritti reali;
- - la riscossione di capitali.

Tutte le entrate efferenti al consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari e versate al tesoriere.

Art. 30 (Spese del consorzio)

Le spese iscritte nel bilancio del consorzio sono costituite da:

- a) spese effettive, ordinarie e straordinarie;
- b) movimenti di capitali.

Sono spese effettive ordinarie:

- - gli oneri patrimoniali;
- - le spese per il funzionamento degli organismi amministrativi;

- - le spese per il personale dipendente;
- - le spese per l'acquisto di beni e servizi di uso corrente;
- - le spese generali;
- - le spese specifiche per attività secondarie.

Sono spese effettive straordinarie:

- - gli oneri patrimoniali;
- - le spese generali;
- - le spese di manutenzione straordinaria.

Sono movimenti di capitali:

- - le spese in conto capitale per la realizzazione di immobilizzazioni;
- - le spese per acquisti diversi;
- - le spese per l'estinzione di mutui e di prestiti.

Tutte le spese sostenute dal consorzio devono essere iscritte in bilancio, registrate per contabilità separate intestate ai singoli titolari.

Art. 31 (Procedura per la stipulazione dei contratti)

Le modalità per la stipulazione dei contratti sono curate dal direttore tecnico con applicazione della normativa regolante l'attività contrattuale degli enti locali.

I contratti saranno comunque sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.